



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Soito assuto in modo virtuale
Aut. Dir. Reg. delle Entrate
per l'Abruzzo - sez. staccata
di Pescara - nr. 18262/95.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

**PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER LA FORNITURA
TERRITORIALE E OSPEDALIERA DI AUSILI PER INCONTINENTI AD ASSORBENZA A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE, DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

CONVENZIONE QUADRO

**Lotto n. 3 - Fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza, a ridotto impatto ambientale,
destinati a bambini, con consegna ospedaliera
CIG 66672504C0**



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

Sommario

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati	6
Articolo 2 - Definizioni	6
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	6
Articolo 4 – Oggetto	7
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione	8
Articolo 6 - Modalità di conclusione	8
Articolo 7 - Durata	9
Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	10
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	11
Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura	15
Articolo 11 - Verifica e controllo quali/quantitativo	16
Articolo 12 - Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire	17
Articolo 13 – Corrispettivi	17
Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti	19
Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	20
Articolo 16 – Trasparenza	22
Articolo 17 - Penali	22
Articolo 18 - Cauzione definitiva	24
Articolo 19 - Riservatezza	25
Articolo 20 - Risoluzione	26
Articolo 21 – Recesso	29
Articolo 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	31
Articolo 23 - Subappalto	31
Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti	33
Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore	34
Articolo 26 - Responsabile del Servizio	34
Articolo 27 – Nuovi prodotti	34
Articolo 28 - Foro competente	35



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

<u>Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento</u>	35
<u>Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali</u>	36
<u>Articolo 31 – Verifiche sull’ esecuzione del contratto</u>	37
<u>Articolo 32 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento</u>	37
<u>Articolo 33 - Clausola finale</u>	37

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA OSPEDALIERA DI AUSILI PER INCONTINENTI AD
ASSORBENZA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DESTINATA ALLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

TRA

la dott.ssa Cinzia Lilliu nata a Cagliari, (prov. Cagliari), il 18 luglio 1971, C.F. LLLCNZ71L58B354E, domiciliata per la funzione presso gli uffici della Presidenza – Direzione generale della Centrale regionale di committenza, siti in Cagliari, viale Trento, 69, la quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio forniture e servizi della Direzione generale sopra detta

E

il Sig. Giovanni Cafforio, nato a San Giorgio del Sannio, il 25 luglio 1957, C.F. CFFGNN57L25H894P, residente a Pescara, via Nazionale Adriatica nord, n. 299/2, il quale interviene nella sua qualità di procuratore speciale della Fater S.p.A., con sede legale in Pescara, via Alessandro Volta, n. 10, P.IVA n. 01282360682, codice fiscale e iscrizione al REA n. 01323030690, giusta procura autenticata nelle firme dal notaio Antonio Mastroberardino, Rep. n. 174343, raccolta n. 44973, conferita dall'Amministratore delegato e legale rappresentante della Fater S.p.A., prodotta in copia e allegata alla presente convenzione (di seguito nominato, per brevità, anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

- con determinazione prot. n. 14701, Rep. n. 607 del 15 aprile 2016, il Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza ha indetto una procedura aperta, articolata in 3 lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 18, comma 1 lett. c), della L.R. 5/2007, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro valevoli sull'intero territorio della Regione Autonoma della Sardegna per la fornitura territoriale e ospedaliera di ausili per incontinenti ad assorbenza a ridotto impatto ambientale destinata alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna;
- con determinazione prot. n. 58839, Rep. n. 3118 del 23 novembre 2017 il Direttore della Centrale regionale di committenza ha aggiudicato definitivamente l'appalto all'impresa Fater S.p.A., la quale è risultata aggiudicataria del Lotto 3 e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi alla fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- le funzioni in capo al Servizio della Centrale regionale di committenza sono confluite nella Direzione generale della Centrale regionale di committenza – Servizio forniture e servizi, istituiti rispettivamente con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 e con il decreto del Presidente della Regione n. 70 del 8 agosto 2017 e che pertanto la Direzione generale della Centrale regionale di committenza assume le funzioni di soggetto aggregatore;
- l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura (contratti) nei quali sarà specificato l'oggetto della prestazione;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- la Centrale regionale di committenza ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006;
- che il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come stabilito nel disciplinare di gara, nonché ha presentato un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile. Tali documenti, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per il Servizio della Centrale regionale di committenza nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende sanitarie e ospedaliere con l'emissione degli Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le parti danno atto che quanto riportato in premessa, la precisa descrizione e quantificazione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, sono contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico per quanto riferito al Lotto 1, nell'offerta tecnica, nell'offerta economica, nonché negli allegati tutti e in tutta la documentazione presentata dal Fornitore nell'ambito della procedura di gara. Tali documenti fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto seppure non materialmente allegati.
2. Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata, di accettarne le condizioni tutte, quali fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- **Aziende sanitarie:** le Aziende sanitarie e ospedaliere del territorio regionale presso le quali il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura richiesta;
- **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento temporaneo d'impresе o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;
- **Ordinativo di fornitura (contratto):** il documento, disponibile sul portale nella Sezione "Convenzioni", con il quale le Aziende sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://www.sardegnaecat.it> dedicato e gestito dalla Direzione generale della Centrale regionale di committenza, contenente un'area riservata alla Convenzione;
- **Importo massimo spendibile:** si intende l'importo a base d'asta del lotto di riferimento.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura è regolata in via gradata:
 - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente atto;
 - dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della Centrale regionale, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.
 3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
 4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Articolo 4 – Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per la fornitura ospedaliera di ausili per incontinenti per adulti, con consegna alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende sanitarie alla fornitura oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità, nonché a prestare tutti i servizi connessi, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, nella misura richiesta dalle stesse Aziende sanitarie contraenti mediante emissione di



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a € 1.155.596,70 IVA esclusa.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura le Aziende sanitarie danno origine ad un contratto per la fornitura oggetto di gara, della durata di 36 (trentasei) mesi.
4. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.
5. La Centrale regionale di committenza si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture e servizi in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923 e di quanto previsto in caso di variazioni ai sensi degli artt. 310 e 311 del DPR n. 207/2010.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto ordinante.
2. Le Aziende sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti dai Punti ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo "Articolo 6 - Modalità di conclusione".
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle Aziende sanitarie.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.

3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di fornitura. Il Fornitore è tenuto, a dare riscontro alle Aziende sanitarie, attraverso il portale, entro due giorni lavorativi, della ricezione dell'Ordinativo di fornitura.
4. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i prodotti con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato tecnico e nell'offerta del Fornitore e nei luoghi in esso indicati.
5. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti in urgenza nel termine stabilito di 2 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine di consegna, l'Azienda sanitaria contraente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del detto termine di consegna, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura con espresso diritto della medesima Azienda sanitaria contraente di applicare le penali di cui al successivo "Articolo 17 - Penali", fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.
6. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei prodotti siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, l'Azienda sanitaria contraente si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Azienda sanitaria contraente su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dalla ditta stessa per i conseguenti eventuali maggiori oneri. Si intende fatto salvo comunque il diritto di dichiarare la risoluzione del relativo contratto.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta dalla Centrale regionale di Committenza, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 6, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende sanitarie mediante gli Ordinativi di fornitura avranno una durata corrispondente a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla loro emissione.
6. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura emesso.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, o, comunque, dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il Fornitore ogni relativa alea.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale regionale e le Aziende sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende sanitarie e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale regionale di committenza, nonché alle Aziende sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende sanitarie e/o alla Centrale regionale di committenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
9. Resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende sanitarie.
10. Inoltre, ogni Azienda sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire i prodotti oggetto della gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la corretta esecuzione, secondo livelli e modalità stabilite nell'offerta tecnica, il Capitolato tecnico e tutti gli atti di gara;
 - b) fornire esclusivamente prodotti con codici e descrizioni uguali a quelli offerti e campionati in sede di gara, fatto salvo il caso di sostituzione per innovazione tecnologica;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Azienda sanitaria contraente e alla Centrale regionale di Committenza, per quanto di specifica competenza, di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità ed alle norme previste nel Capitolato tecnico;



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- d) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda sanitaria contraente e dalla Centrale regionale di Committenza, per quanto di rispettiva ragione;
- e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.

2. Il fornitore è tenuto inoltre ad erogare i servizi accessori di seguito illustrati:

- ✓ Servizio di accesso dati su web: Il fornitore, al fine di pubblicare i prodotti nel sistema www.sardegncat.it nella sezione relativa alle Convenzioni, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, si obbliga a consegnare alla centrale regionale di Committenza, la seguente documentazione:

- un'immagine dei prodotti in Convenzione in formato GIF o JPEG;
- la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche (schede tecniche) e il rispettivo codice identificativo;
- le informazioni sull'azienda produttrice;
- il numero di telefono, fax e indirizzo e-mail del Call Center.

Il catalogo dei prodotti da fornire, oggetto della Convenzione, e le ulteriori informazioni richieste, sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Aziende sanitarie/Amministrazioni potranno:

- scegliere il tipo e le quantità dei prodotti da ordinare, con relativo costo globale;
- produrre il documento "Ordinativo di fornitura";
- inviare l'Ordinativo di fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al fornitore.

Al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di fornitura;
- monitorare costantemente il database degli Ordinativi di fornitura.

- ✓ Servizio di reportistica:

Il fornitore ha l'obbligo di consegnare a ciascuna Azienda sanitaria, con cadenza mensile entro 10 giorni dal termine del mese di riferimento, in allegato alla fattura emessa, un report di sintesi relativo al servizio erogato. Il report dovrà contenere anche calcoli statistici che permettano alle Aziende di conoscere il trend dei consumi in termini di costi e di quantità/qualità della



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

fornitura. Resta inteso che ciascuna Azienda può richiedere la reportistica personalizzata. I report dovranno pervenire alle Aziende/Distretti (per gli utenti di competenza) mediante trasmissione a mezzo PEC.

Il fornitore si impegna ad inviare con cadenza semestrale alla Centrale regionale di committenza, all'indirizzo PEC pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it; una reportistica di sintesi che riporti i dati relativi a quantità e tipologia dei prodotti consegnati, numero utenti serviti e relativi costi per ciascuna Azienda sanitaria, elaborazione di report specifici in formato elettronico. La Centrale regionale di Committenza si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all' "Articolo 17 - Penali" in caso di mancata produzione di tale reportistica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alle Convenzioni potrà altresì essere effettuato anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare, i report semestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Amministrazione contraente;
- valore delle fatture inviate alle Aziende sanitarie;
- servizi richiesti dalle Aziende sanitarie;
- numero dell'Ordinativo di fornitura generato dal sistema;
- valore dell'Ordinativo di fornitura;
- ogni altra informazione richiesta dalla Centrale regionale di committenza.

✓ Call Center

Dalla data di stipula della Convenzione, il fornitore è tenuto ad attivare e rendere operativo un servizio di call center mediante la predisposizione di un numero verde con chiamata gratuita accessibile da rete fissa o mobile, numero di fax e indirizzo e-mail, impiegando un numero di operatori adeguato all'entità degli utenti aventi diritto.

Il servizio dovrà consentire agli utenti di ricevere le informazioni relative alla consegna, di modificare il giorno di consegna, attivare le pratiche dei resi, etc. Tale numero deve essere attivo dalle 9 alle 17.00 per tutti i giorni dell'anno salvo il sabato, la domenica e i festivi. Durante tali giorni deve comunque essere attiva una segreteria telefonica; i contatti in essa registrati si intenderanno ricevuti alle ore 9.00 del primo giorno lavorativo successivo, pertanto il fornitore



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

si impegna a contattare gli utenti nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della chiamata.

Gli operatori dovranno avere accesso diretto al sistema informatizzato al fine di registrare tutte le interazioni verso il call center attraverso dati identificativi (numero progressivo, dati anagrafici della persona che ha inoltrato la richiesta) e classificandole in relazione al tipo di richiesta (richiesta informazioni, richiesta modifica tipologia di fornitura, richiesta modifica data di consegna, richiesta sostituzione prodotti, richiesta ritiro prodotti, comunicazioni di modifica dati anagrafici, domicilio o residenza, comunicazioni di ricovero o decesso, reclami) ed al livello di urgenza (non urgente – urgente). Si considerano urgenti tutte le situazioni in cui l'utente non dispone degli ausili o non dispone degli ausili corretti in relazione al proprio livello di incontinenza. In relazione a tali registrazioni, il sistema informativo dovrà essere in grado di produrre statistiche e report di sintesi e di dettaglio sull'attività gestita.

Il fornitore si impegna, dalla data della stipula della convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione dei giorni festivi. Dopo tali orari dovrà essere attivata una segreteria telefonica che registrerà le chiamate, le quali dovranno intendersi come ricevute alle ore 9:00 del giorno lavorativo successivo.

Le Aziende sanitarie potranno rivolgersi al fornitore per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti nella Convenzione;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare i reclami.

3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati dall'Azienda sanitaria contraente nell'ambito del territorio dell'Azienda stessa e nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere in formato elettronico a ciascuna Azienda sanitaria contraente o alla Centrale regionale di committenza, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, dal capitolato tecnico e dalla propria offerta.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

5. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda sanitaria contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.

Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga ad effettuare le consegne con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato tecnico e nell'offerta del Fornitore ed esattamente nei luoghi indicati.
2. Il fornitore è obbligato a dare esecuzione a richieste di consegna il cui valore economico non risulti essere complessivamente inferiore a € 200,00 IVA esclusa, salvo diverso accordo scritto tra il fornitore e l'Azienda sanitaria.
3. Il fornitore entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta di consegna dovrà dare riscontro all'Azienda sanitaria richiedente, comunicando la data prevista di consegna nel rispetto dei termini indicati a seguire. Il fornitore si impegna, altresì, a contattare telefonicamente e/o tramite e-mail i referenti indicati nell'Ordinativo o nella richiesta di consegna, con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo rispetto alla data prevista, per convenire modalità ed orari di consegna.
4. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine stabilito di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dall'ordine di consegna, l'Azienda sanitaria, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del detto termine di consegna, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura con espresso diritto della medesima Azienda sanitaria di applicare le penali di cui al successivo "Articolo 17 - Penali", ferme restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.
5. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti dichiarata urgente nel termine stabilito di 2 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine di consegna, l'Azienda sanitaria contraente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del detto termine di consegna, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura con espresso diritto della medesima Azienda sanitaria di applicare le penali di cui al successivo "Articolo 17 - Penali", ferme restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

6. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei prodotti siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, l'Azienda sanitaria contraente si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Azienda sanitaria contraente su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dalla ditta stessa per gli eventuali maggiori oneri sostenuti. Si intende fatto salvo comunque il diritto di procedere alla risoluzione dell'Ordinativo di fornitura.
7. Qualora i prodotti oggetto di un ordine di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell'ordine medesimo, il Fornitore:
 - non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo;
 - dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all' "Articolo 11 - Verifica e controllo quali/quantitativo";
 - sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all'esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell'ordine, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo "Articolo 17 - Penali".

Articolo 11 - Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal Responsabile della Struttura Farmaceutica dell'Azienda sanitaria contraente o da un suo delegato. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal presente capitolato e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate al successivo "Articolo 12 - Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire".
2. La firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità e la qualità rispetto a quanto ordinato nella richiesta di consegna potrà essere accertata dall'Azienda sanitaria in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.
3. L'accettazione della merce da parte delle Aziende non esonera il Fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi dei prodotti, apparenti od occulti, ancorché non rilevati all'atto della consegna; analogamente l'accettazione non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità per contestazioni insorte all'atto dell'utilizzazione del prodotto.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

4. Nel caso in cui al momento dell'utilizzo dei prodotti, l'Azienda sanitaria contraente rilevasse vizi o difformità degli stessi, non riconoscibili in precedenza, l'Azienda sanitaria contraente potrà richiedere la sostituzione di detti prodotti, secondo le modalità indicate al successivo "Articolo 12 - Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire".

Articolo 12 - Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire

1. In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il ritardo nella dei prodotti, la consegna di prodotti in eccedenza rispetto alle quantità richieste), l'Azienda sanitaria contraente metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 3 (giorni) giorni a decorrere dalla menzionata richiesta.
2. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con l'Azienda sanitaria le modalità di ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre i 15 (quindici) giorni di deposito garantiti.
3. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall'Azienda sanitaria contraente all'ordine cui la fattura si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura.
4. La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche se tolta dall'imballaggio e/o dalla confezione originale, sarà ritirata a cura e spese del fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa. Il Fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti contestati (difformità di qualità) entro 3 giorni solari dal ricevimento della segnalazione. Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati nei termini, si procederà secondo le modalità indicate al successivo "Articolo 17 - Penali". Dopo quindici giorni lavorativi l'Azienda sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC al Fornitore stesso.

Articolo 13 – Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda sanitaria contraente per l'affidamento della fornitura, si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e,



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda sanitaria contraente.

2. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.
5. I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dall'aggiudicazione.
6. Il Fornitore non avrà diritto a ulteriori compensi, oltre a quelli sopra previsti.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere giudiziale o stragiudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile), ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte delle Aziende sanitarie contraenti, da trasmettere a mezzo PEC.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad emettere le fatture secondo le modalità e nei rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente "Articolo 13 – Corrispettivi", sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'Azienda sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti. In caso di ritardo nei pagamenti, dovranno essere applicati interessi moratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Le fatture, intestate e spedite all'Azienda sanitaria in forma elettronica ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovranno:
 - a) essere emesse con cadenza mensile ed essere riferite ad un singolo Ordinativo di fornitura;
 - b) essere intestate all'Azienda sanitaria contraente;
 - c) indicare il riferimento alla presente Convenzione;
 - d) riportare il numero dell'Ordinativo di fornitura e il CIG;
 - e) riportare le prestazioni cui si riferiscono ed i relativi prezzi.
4. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'art. 4, comma 3 del DPR n. 207/2010, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata dall'Azienda sanitaria solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Nel caso di fatturazione di servizi, la ritenuta deve essere calcolata e applicata sull'importo imponibile.
5. Resta salva la facoltà per l'Azienda sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
6. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Direttore dell'esecuzione all'interno della struttura sanitaria di riferimento, al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Direttore dell'esecuzione lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Direttore dell'esecuzione che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate, determinate secondo le modalità descritte nell' "Articolo 17 - Penali".

7. L'importo delle predette fatture sarà accreditato su uno dei seguenti conti correnti, dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestati al Fornitore:

Banca	IBAN
Banca nazionale del lavoro	IT 12L010051540000000004509

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da trasmettersi a mezzo PEC, da parte delle Aziende sanitarie contraenti.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 7 del precedente articolo è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale regionale di committenza e alle Aziende sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti alla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda sanitaria stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Centrale regionale di committenza.
7. La Centrale regionale di committenza verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Centrale regionale di committenza ed alla Azienda sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Centrale regionale di committenza e della Azienda sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 16 – Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - si impegna a sottoscrivere il Patto d'integrità, che anche se non materialmente allegato è parte integrante di questa Convenzione;
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 - Penali

1. La Centrale regionale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.
2. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, alle Aziende sanitarie una penale pari all'1 per mille (uno per mille) del valore dei prodotti in contestazione, al netto di IVA, fino al trentesimo giorno dalla scadenza del termine di consegna.
3. Nel caso in cui l'ordine sia stato parzialmente evaso dal fornitore nei termini prescritti dal Capitolato tecnico, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo.
4. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 giorni ogni singola Azienda sanitaria contraente, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto dell'Ordine di fornitura, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Azienda sanitaria contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, l'Azienda sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari all'1 per mille (uno per mille) del valore dei prodotti in contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Si precisa che nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, le Aziende sanitarie contraenti siano costrette ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un ordine di consegna la penale nella percentuale indicata nei precedenti commi sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all'esatto adempimento della stessa.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore a mezzo PEC; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte, ad insindacabile giudizio delle Aziende sanitarie contraenti che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. È fatta salva la facoltà per l'Azienda sanitaria contraente di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
9. Le Aziende sanitarie contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

12. Fermo restando quanto previsto dall'art. 298, comma 2, del D.P.R. 207/2010, ciascuna singola Azienda sanitaria contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto, al netto di IVA.
13. Considerata la particolarità del prodotto, si intende sospesa l'applicazione di penali nel caso in cui la mancata consegna o il ritardo siano dipendenti da indisponibilità di prodotto correlata a problematiche non dipendenti dalla volontà del fornitore.

Articolo 18 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva in favore della Centrale regionale di committenza di importo pari a € 8.328,28.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole Aziende sanitarie.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende sanitarie contraenti/ la Centrale regionale di committenza, fermo restando quanto previsto nel precedente "Articolo 17 - Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende sanitarie o della Centrale regionale di committenza, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Aziende sanitarie contraenti trasmettono alla Centrale regionale di committenza i documenti attestanti l'avvenuta



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale regionale di committenza.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale regionale di committenza.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende sanitarie contraenti e la Centrale regionale di committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di fornitura e la Convenzione.

Articolo 19 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale regionale di committenza, nonché le Aziende sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti e della presente Convenzione, le Aziende sanitarie, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, potranno risolvere gli Ordinativi di fornitura ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati,.
2. . In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine assegnato dall'Azienda sanitaria contraente o dalla Centrale regionale di committenza per porre fine all'inadempimento, da comunicarsi a mezzo PEC e non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il relativo Ordinativo di fornitura o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, l'Azienda sanitaria contraente può risolvere di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
 - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'"Articolo 18 - Cauzione definitiva";
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'"Articolo 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto d'autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende sanitarie, ai sensi dell'"Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore";




Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'Articolo 17 - Penali";
 - nei casi previsti dall'Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - nei casi di cui all'Articolo 19 - Riservatezza";
 - nei casi di cui all'Articolo 23 - Subappalto";
 - nei casi di cui all'Articolo 16 – Trasparenza";
 - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
4. La Centrale regionale di committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'Articolo 18 - Cauzione definitiva";
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'Articolo 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto d'autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende sanitarie, ai sensi dell'Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'Articolo 17 - Penali";
 - nei casi previsti dall'Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - nei casi di cui all'Articolo 19 - Riservatezza";
 - nei casi di cui all'Articolo 23 - Subappalto";

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- nei casi di cui all' "Articolo 16 – Trasparenza";
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e della fornitura in favore delle Aziende sanitarie.
 6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione o degli Ordinativi di fornitura, la Centrale regionale di committenza e le Aziende sanitarie hanno il diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativi di fornitura risolti.
 7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda sanitaria contraente e della Centrale regionale di committenza al risarcimento dell'ulteriore danno.
 8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione, l'Ordinativo di fornitura od entrambi. In tal caso la Centrale regionale di committenza e le Aziende sanitarie, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura.
 9. Il Servizio della Centrale regionale di committenza potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Aziende sanitarie, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del soprarichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Aziende sanitarie si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Centrale regionale di committenza. In tale caso, la Centrale regionale di committenza, fermi restando i casi di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, potrà interpellare operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova Convenzione.
 10. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della presente Convenzione saranno oggetto di segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione, nonché



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 21 – Recesso

1. Le Aziende sanitarie contraenti e la Centrale regionale di committenza per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione, l'Amministratore delegato, il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione o ogni singolo rapporto attuativo;
 - gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008;
 - cessione del contratto;
 - applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell'Ordinativo di fornitura.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

3. Si conviene altresì che le singole Aziende sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda sanitaria, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
6. L'Azienda sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende sanitarie contraenti.

Articolo 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, ha presentato copia della polizza assicurativa, ai sensi di quanto previsto dal DM 269/2010 e con le coperture espressamente previste all'Allegato F dello stesso DM, stipulata a

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

copertura della responsabilità civile a copertura dei rischi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Aziende sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende sanitarie Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.

3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti di SardegnaCAT che delle Aziende sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 Codice Civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 Codice Civile.
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di fornitura, l'esecuzione del servizio di consegna presso le Aziende sanitarie o altri punti di distribuzione, attività di call center logistico e servizio infermieristico.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende sanitarie, alla Centrale regionale di committenza o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

4. Il subappalto è autorizzato dalla Centrale regionale di committenza. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Centrale regionale medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche alle Aziende sanitarie. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Centrale regionale di committenza non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Centrale regionale procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore con la sottoscrizione della Convenzione dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Centrale regionale di committenza e/o delle Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Centrale regionale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006, a trasmettere all' Azienda sanitaria contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda sanitaria contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Centrale regionale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti potranno risolvere rispettivamente la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. Al fornitore è fatto assoluto divieto di:
 - cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006;
 - cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende sanitarie contraenti.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

3. Le Aziende sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 26 - Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Mario Abenante il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Servizio della Centrale regionale di committenza nonché di ciascuna Azienda sanitaria contraente.

I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero cellulare 340 7119523, indirizzo e-mail esposito.d@fatergroup.com, PEC venditeospedliere@pec-fater.it.

Per tutte le comunicazioni inerenti la presente Convenzione il Fornitore elegge il proprio domicilio all'indirizzo PEC venditeospedliere@pec-fater.it.

Articolo 27 – Nuovi prodotti

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende sanitarie contraenti sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture e alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione, ferme restando le condizioni economiche di aggiudicazione.

Di conseguenza le parti si impegnano ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune, fermi restando i prezzi unitari offerti da parte del fornitore aggiudicatario.

Articolo 28 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale regionale di committenza è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (nel seguito anche "Regolamento UE") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
2. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione appaltante e trasferiti alle Aziende sanitarie ai fini dell'emissione degli Ordinatori di fornitura, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
3. Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione appaltante e dalle Aziende sanitarie in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE.
4. Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, e per tale scopo nominato dai diversi Titolari del trattamento a cui afferiscono i trattamenti effettuati nell'ambito dell'appalto (Azienda per la tutela della salute, Aziende ospedaliere, Regione Sardegna). Le indicazioni specifiche sulla natura, sull'impegno e sulle responsabilità del fornitore in relazione all'incarico di Responsabile del trattamento saranno comunicate dai rispettivi Titolari del trattamento in sede di nomina.
5. L'aggiudicatario dovrà, pertanto, mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.
6. A norma dell'art. 25 del Regolamento UE, le misure di protezione dei dati dovranno essere previste sin dalla fase di progettazione (privacy by design) e garantire la protezione per impostazione predefinita (privacy by default).

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

7. Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente.
8. Su delega del Presidente (Decreto n. 48 del 23 maggio 2018) le funzioni del Titolare sono esercitate, nell'ambito di propria competenza, dal Direttore generale della Centrale regionale di committenza.
9. Con determinazione n. 200 del 26 luglio 2018 il Direttore generale della Centrale regionale di committenza ha attribuito al Direttore del Servizio forniture e servizi, nell'ambito delle linee di attività di propria competenza, le funzioni di incaricato del trattamento dei dati personali, in relazione all'attuazione dei principi dettati dall'art. 5 del Regolamento UE.
10. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è l'“Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione”, nella persona del suo Coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: 070.606.5735 – e-mail: rpd@regione.sardegna.it - PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it.

Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notariii, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, etc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 31 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del DPR 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Aziende sanitarie e al Servizio della Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Aziende sanitarie.

Articolo 32 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 33 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le clausole, avendone negoziato il contenuto, e dichiarano quindi di approvare singolarmente nonché nel loro insieme l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione.

Centrale regionale di committenza Il Direttore del Servizio forniture e servizi Cinzia Lilliu (sottoscritta digitalmente)	Fater S.p.A. Il procuratore speciale Giovanni Cafforio (sottoscritta digitalmente)
--	---

Il sottoscritto Giovanni Cafforio, nella sua qualità di procuratore speciale, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile; Articolo 4 – Oggetto; Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione; Articolo 7 – Durata; Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore; Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura; Articolo 13 - Corrispettivi; Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti; Articolo 17 - Penali; Articolo 18 - Cauzione definitiva; Articolo 19 - Riservatezza; Articolo 20 - Risoluzione; Articolo 21 – Recesso; Articolo 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Articolo 23 - Subappalto; Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti; Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore; Articolo 26 - Responsabile del Servizio; Articolo 27 – Nuovi prodotti; Articolo 28 - Foro competente; Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 33 - Clausola finale.

Fater S.p.A. – Il procuratore speciale
Giovanni Cafforio
(sottoscritto con firma digitale)